

Deliberazione della Giunta Regionale 23 giugno 2025, n. 7-1264

Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 e s.m.i., articolo 11 - Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i., articolo 11 - D.G.R. n. 27-3480/2016 - Approvazione del Piano di Gestione Forestale del Comune di Rassa (VC) 2025 - 2040.



Seduta N° 81

Adunanza 23 GIUGNO 2025

Il giorno 23 del mese di giugno duemilaventicinque alle ore 10:25 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Andrea Tronzano con l'assistenza di Paola D'Amato nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Federico RIBOLDI - Gian Luca VIGNALE

DGR 7-1264/2025/XII

OGGETTO:

Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 e s.m.i., articolo 11 - Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i., articolo 11 - D.G.R. n. 27-3480/2016 – Approvazione del Piano di Gestione Forestale del Comune di Rassa (VC) 2025 – 2040.

A relazione di: Gallo

Premesso che:

- 1) il D.lgs. n. 34 del 3 aprile 2018, all'articolo 6, comma 6, indica che le Regioni, in attuazione dei Programmi forestali regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con i piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, ove esistenti, promuovono, per le proprietà pubbliche e private, la redazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, quali strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali;
- 2) la l.r. n. 4 del 10 febbraio 2009, così come modificata da ultimo dalla l.r. n. 3 del 9 marzo 2023 di riordino dell'ordinamento regionale, al fine di realizzare una razionale gestione del patrimonio forestale che tenga conto dei diversi aspetti ambientali connessi alla presenza del bosco sul territorio prevede:
 - all'articolo 9, la definizione di un quadro strategico e strutturale all'interno del quale sono individuati gli obiettivi e le strategie da perseguire dato dal Programma Forestale Regionale (PFR), precedentemente denominato Piano Forestale Regionale;
 - all'articolo 11 la programmazione e la gestione degli interventi selvicolturali attraverso lo strumento del Piano di Gestione Forestale (PGF) o strumenti equivalenti, precedentemente denominato Piano Forestale Aziendale (PFA), redatti su iniziativa del proprietario o del soggetto gestore e da approvarsi da parte della Giunta Regionale;
- 3) l'articolo 45 della sopra citata l.r. 3/2023 prevede che, fino all'approvazione del provvedimento che definisce le indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dei

PGF e degli strumenti equivalenti di cui all'articolo 8, comma 3 della l.r. 4/2009, per la redazione del Piano di Gestione Forestale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2 della l.r. 4/2009 nel testo vigente fino all'entrata in vigore della l.r. 3/2023 stessa;

4) il Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. (di seguito Regolamento Forestale) indica:

A – al Titolo I, articolo 2, comma 2, lettera a), che possono essere effettuati interventi selvicolturali in deroga al Regolamento stesso quando vengono previsti all'interno dei Piani Forestali Aziendali;

B – al Titolo II, capo II, articolo 11, comma 2, lettera a), le procedure e le competenze per l'approvazione dei PFA;

C – al Titolo V, le norme per la gestione del pascolo e in particolare, all'articolo 45, comma 1, definisce le casistiche in cui è possibile attuare tale pratica in bosco; al comma 2 del medesimo articolo, si prevede che anche in deroga a quanto indicato al comma 1, il pascolo in bosco è consentito sulle superfici specificamente individuate nei PFA o nei piani pastorali aziendali a tal fine approvati dalla struttura regionale competente in materia forestale;

5) la D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016 approva le indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA in attuazione dell'articolo 11 comma 2 della l.r. 4/2009 vigente fino all'entrata in vigore della l.r. 3/2023;

6) la D.G.R. n. 8-4583 del 23 gennaio 2017 ha approvato il Piano Forestale Regionale 2017-2027 ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 4/2009 il quale ha tra i suoi obiettivi la facilitazione della programmazione economica attraverso la diffusione della pianificazione forestale aziendale.

Dato atto che, non essendo stato ancora assunto il provvedimento che definisce le indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dei PGF previste dall'articolo 8, comma 3 della l.r. 4/2009, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2 della l.r. 4/2009 nel testo vigente fino all'entrata in vigore della l.r. 3/2023 e le relative indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA approvate con la D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016.

Tenuto conto che la l.r. n. 19 del 29 giugno 2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità":

- all'articolo 2 istituisce la rete ecologica regionale in conformità alla direttiva 147/2009/CE del Consiglio, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Tale rete è composta, tra le altre aree, dal sistema delle aree protette del Piemonte e dai Siti facenti parte della rete Natura 2000;

- all'articolo 40 prevede che la Giunta regionale disponga, con propria deliberazione, le misure di conservazione necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei Siti facenti parte della rete Natura 2000. Le "Misure di Conservazione per la tutela della rete Natura 2000 del Piemonte" sono state approvate da ultimo con D.G.R. n. 55-7222 del 12 luglio 2023, allegato E;

- all'articolo 41 prevede che la Regione deleghi la gestione delle aree della rete Natura 2000 agli enti di gestione delle aree naturali protette, province o città metropolitana tramite deliberazione della Giunta. I siti non delegati rimangono in gestione diretta al Settore regionale A1601C - Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali;

- all'articolo 43 dispone che gli interventi, le attività ed i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non sono direttamente connessi e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente nelle aree della rete Natura 2000 vengano sottoposti a procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997.

Richiamati:

1) il D.lgs. 267/2000 che all'articolo 42, comma 2, lettera b, indica tra le competenze del Consiglio comunale l'assunzione degli atti relativi a piani territoriali ed urbanistici e ai programmi annuali e

pluriennali per la loro attuazione;

2) il D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 che all'articolo 6, comma 4, lett. c-bis), esclude dal campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica *“i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraaziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni”*;

3) la D.G.R. n. 36-8195 del 11 febbraio 2008 che, ai sensi dell'articolo 10 del D.lgs. 386/2003, ha istituito il Registro regionale dei materiali di base (MB) per la vivaistica forestale, l'elenco e le schede descrittive dei popolamenti forestali contenenti MB, aggiornato da ultimo con D.D. 308/A1614 del 28 aprile 2023.

Dato atto, come risulta dall'istruttoria svolta dal Settore "Foreste" della Direzione regionale "Ambiente, Energia e Territorio", che:

1) il Comune di Rassa, in data 02 aprile 2024 con nota prot. ric. n. 60849, ha inviato al suddetto Settore regionale il Piano di Gestione Forestale inerente le sue proprietà forestali. Con successiva nota prot. ric. n. 142401 del 19 agosto 2024, è stata consegnata dal medesimo Comune l'atto di adozione del Piano ad opera del proprio Consiglio comunale n. 22 del 07 agosto 2024, come previsto dall'articolo 11, comma 2, lettera a) del Regolamento Forestale.

Il Piano risulta composto dai seguenti elaborati:

01 – Relazione tecnica;

02 – Elenco particelle catastali;

03 – Descrizione particellare;

04 – Schede boschi di protezione;

05 – Registro interventi eventi;

06 – Monitoraggio masse boschive;

07 – Inquadramento territoriale, in scala 1:10.000;

08 – Carta delle proprietà, in scala 1:10.000;

09 – Carta forestale e altri usi del suolo, in scala 1:10.000;

10 – Carta forestale di dettaglio, in scala 1:10.000;

11 – Carta altri usi del suolo, in scala 1:10.000;

12 – Carta destinazioni, in scala 1:10.000;

13 – Carta tipi strutturali, in scala 1:10.000;

14 – Carta compartimentazioni e schema spazio temporale, in scala 1:10.000;

15 – Carta compartimentazioni, in scala 1:10.000;

16 – Carta interventi, in scala 1:10.000;

17 – Carta zone servite, in scala 1:10.000;

18 – Carta Rete Natura 2000, in scala 1:10.000;

2) il PGF delle proprietà del Comune di Rassa riguarda complessivamente 960,48 ha di cui 772,56 ha boscati, i quali per 446,12 ha risultano a gestione attiva nel periodo di validità del PGF stesso.

Le superfici interessate dal Piano:

A – ricadono interamente nella ZPS IT1120027 “Alta Valsesia, Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba”. L'Ente di Gestione delle aree protette della Valle Sesia ha espresso giudizio positivo di Valutazione di Incidenza con Determinazione Dirigenziale n. 61 del 21 febbraio 2024, ricevuta con nota prot. ric. n. 32864 del 22 febbraio 2024 dal Settore regionale "Foreste", a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni :

- nel periodo in cui le Misure di Conservazione regionali prevedono l'interruzione degli interventi selvicolturali, compresi concentramento ed esbosco, potranno solamente essere posate le linee di gru a cavo, a condizione che esse non comportino l'abbattimento di alberi;

- al fine di ridurre il rischio di collisioni con l'avifauna, i cavi delle teleferiche montate per il concentramento e l'esbosco del legname dovranno essere segnalati secondo modalità da concordare con il soggetto gestore della ZPS; oltre a ciò, durante lo smontaggio delle linee, il cui periodo di esercizio dovrà essere ridotto allo stretto indispensabile escludendo in ogni caso quelli di silenzio

selvicolturale, dovranno essere sempre rimossi tutti gli ancoraggi e i sostegni;

- eventuali vie di esbosco temporanee dovranno essere realizzate in modo da ridurre al minimo il loro sviluppo e l'interferenza con gli ambienti interessati; durante le fasi di concentrazione ed esbosco del legname dovranno inoltre essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a minimizzare i danni alle piante rilasciate ed alla vegetazione;

- nelle faggete in conversione, in cui si prevedono interventi di disetaneizzazione, si dovranno effettuare prelievi per gruppi anziché per piede d'albero, favorendo i nuclei di rinnovazione già presenti e creando aperture idonee ad aumentare l'illuminazione al suolo;

- durante la progettazione dei singoli interventi selvicolturali previsti dal Piano, in fase preliminare, dovranno essere eseguiti sopralluoghi con il personale tecnico dell'Ente gestore per poter individuare idonee "isole di senescenza". In questa occasione sarà possibile definire con l'Ente gestore la più opportuna organizzazione del cantiere per mitigare eventuali impatti alla flora e fauna protetta in relazione a presenze contingenti non pianificabili a priori.

Tali prescrizioni indicate dall'Ente di Gestione delle aree protette della Valle Sesia vengono dunque recepite nel PGF in esame;

B – non presentano boschi contenenti materiali di base, così come individuati dalla deliberazione di Giunta regionale vigente relativa ai materiali di base per la vivaistica forestale sopra richiamata;

C – presentano boschi di protezione diretta come individuati in base ai criteri contenuti nel manuale "Selvicoltura nelle foreste di protezione diretta" della Regione Piemonte indicato nella D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016. Si tratta di circa 68,32 ha, per lo più accorpati, localizzati in destra idrografica della Val Sorba, a monte dell'abitato di Rassa, caratterizzati da faggete e abetine sviluppatesi su un versante soggetto a movimento gravitativo composto associato a localizzati scivolamenti rotazionali che hanno giustificato l'istituzione della protezione diretta a favore del centro abitato. L'allegato 04 alla presente deliberazione raccoglie le schede descrittive e gestionali dei popolamenti interessati;

D – presentano circa 18 ha di boschi in cui si prevedono attività di pascolo, di cui quasi il 70% si configurano come pascolabili ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del Regolamento forestale (boscaglie pioniere e d'invasione e lariceti). Per la restante parte, costituita principalmente da abetine, si richiede deroga al Regolamento forestale ai sensi del comma 2 del suddetto articolo 45, prevedendo che tali superfici vengano utilizzate per la posa dei punti di abbeverata e per dare refrigerio al bestiame durante il periodo estivo, come meglio dettagliato nei capitoli 29 e 30 della Relazione tecnica di Piano allegata alla presente deliberazione.

La deroga si ritiene concedibile purché, come previsto dal Piano stesso, l'uso di tali superfici, individuate nell'allegato 10 alla presente deliberazione, si interrompano almeno un anno prima dall'intervento selvicolturale previsto nel quindicesimo e ultimo anno di validità del PGF oggetto di approvazione e, in sede di revisione dello stesso, si vieti il pascolo negli anni successivi fino all'affermazione della rinnovazione;

3) per i suoi contenuti il PGF ottempera dal punto di vista tecnico a quanto previsto dalla D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016 e in particolare risponde alle indicazioni metodologiche approvate con la deliberazione stessa;

4) il Piano, nelle more dell'approvazione del Piano Forestale di Indirizzo Territoriale (PFIT) di cui all'articolo 10 della l.r. 4/2009, è stato redatto in conformità al Piano Forestale Regionale approvato con D.G.R. n. 8-4583 del 23 gennaio 2017 e secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4 della l.r. 4/2009, ossia con l'obiettivo di valorizzare, tutelare e ricostituire gli ecosistemi forestali;

5) come indicato nella stessa relazione tecnica del PGF allegata alla presente deliberazione, il periodo di validità richiesto per il Piano è di quindici anni, in coerenza con quanto previsto al 5° comma dell'articolo 11 della l.r. 4/2009, a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte, per le successive quindici stagioni silvane (coerentemente con le epoche di intervento definite dall'articolo 18 del Regolamento forestale), quindi dal 2025 fino al termine della stagione 2039/2040 (31 agosto 2040);

6) il Piano di Gestione Forestale del Comune di Rassa, coerente con le norme sopra citate e nel

rispetto delle prescrizioni e delle deroghe suindicate, può essere oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale, al fine di:

- adeguare la gestione del patrimonio forestale regionale alla normativa forestale nazionale e regionale;

- concorrere al raggiungimento dell'obiettivo del Piano Forestale Regionale 2017-2027 di diminuire i costi di intervento in foresta facilitando la loro programmazione economica;

7) l'approvazione del PGF, comprensivo delle prescrizioni sopraindicate, costituisce autorizzazione agli interventi selvicolturali ivi previsti ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 4/2009 e alla deroga citata richiesta ai sensi dell'articolo 45, comma 2 del Regolamento forestale; la realizzazione degli interventi selvicolturali è soggetta alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4 del Regolamento forestale.

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra, provvedere all'approvazione del Piano di Gestione Forestale delle proprietà del Comune di Rassa (VC), comprese le deroghe e le prescrizioni sopra descritte, costituito dagli elaborati allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, così come sopra indicati.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi dell'approvazione di uno strumento di pianificazione territoriale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta Regionale unanime

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i., dell'articolo 11 del Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. (di seguito Regolamento forestale) e della D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016, il Piano di Gestione Forestale delle proprietà del Comune di Rassa (VC) di cui agli allegati alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, costituiti da :

01 – Relazione tecnica;

02 – Elenco particelle catastali;

03 – Descrizione particellare;

04 – Schede boschi di protezione;

05 – Registro interventi eventi;

06 – Monitoraggio masse boschive;

07 – Inquadramento territoriale, in scala 1:10.000;

08 – Carta delle proprietà, in scala 1:10.000;

09 – Carta forestale e altri usi del suolo, in scala 1:10.000;

10 – Carta forestale di dettaglio, in scala 1:10.000;

11 – Carta altri usi del suolo, in scala 1:10.000;

12 – Carta destinazioni, in scala 1:10.000;

13 – Carta tipi strutturali, in scala 1:10.000;

14 – Carta compartimentazioni e schema spazio temporale, in scala 1:10.000;

15 – Carta compartimentazioni, in scala 1:10.000;

16 – Carta interventi, in scala 1:10.000;

17 – Carta zone servite, in scala 1:10.000;

18 – Carta Rete Natura 2000, in scala 1:10.000.

Il PGF riguarda complessivamente 960,48 ha di cui 772,56 ha boscati, i quali per 446,12 ha risultano a gestione attiva nel periodo di validità del PGF stesso.

2) L'approvazione del PGF costituisce autorizzazione agli interventi selvicolturali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 4/2009; la realizzazione degli interventi selvicolturali è soggetta alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4 del Regolamento forestale;

3) di autorizzare, ai sensi dall'articolo 45, comma 2, del Regolamento Forestale, le deroghe al medesimo articolo 45, comma 5, consentendo il pascolamento nelle aree boscate individuate nell'allegato 10 alla presente deliberazione come descritto nei capitoli 29 e 30 della Relazione tecnica di Piano. Si prescrive che le attività di pascolo nelle abetine coinvolte in queste aree si interrompano almeno un anno prima dall'intervento selvicolturale previsto nel quindicesimo e ultimo anno di validità del PGF oggetto di approvazione e, in sede di revisione dello stesso, si vieti il pascolo negli anni successivi fino all'affermazione della rinnovazione.

Per il periodo di validità del Piano il pascolo in bosco è vietato al di fuori delle superfici individuate dal Piano stesso come pascolabili;

4) di stabilire che il Piano di Gestione Forestale ha validità di quindici anni dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte e per le successive quindici stagioni silvane (coerentemente con le epoche di intervento definite dall'articolo 18 del Regolamento forestale), quindi fino al termine della stagione 2039/2040 (31 agosto 2040);

5) che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa considerato.

La documentazione allegata al presente provvedimento è disponibile sul Sistema Informativo Forestale Regionale (Sifor), nella sezione "Piani di Gestione Forestale", raggiungibile a partire da una delle seguenti pagine:

[https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/;](https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/)

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/piani-forestali-aziendali;>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/gestione-bosco-taglio/pianificazione-forestale.>

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.